



Decreto n° 0252 / Pres.

Trieste, 19 dicembre 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 43/1981, ART. 4. APPROVAZIONE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI RESE DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI NELLINTERESSE DI TERZI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 19/12/2013

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 18/12/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 19/12/2013

Visti:

- l'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 che disciplina il procedimento per la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati nell'interesse di terzi richiedenti dai settori, presidi e servizi delle Aziende sanitarie regionali;
- i propri decreti 9 aprile 2002, n. 096/Pres., 20 dicembre 2002, n. 0399/Pres. e 16 maggio 2005, n. 0143/Pres. con i quali sono stati approvati i tariffari delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le visite impiantistiche straordinarie e periodiche, con le relative disposizioni applicative;
- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 ottobre 2000 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Salute 8 maggio 2008 "Visite di controllo effettuate dai medici dell'INPS";
- il Decreto del Ministero della Salute 5 giugno 2003 "Determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati";
- il Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero della salute 23 novembre 2012 "Determinazione delle "Tariffe" per l'attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni";
- il Decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2005 n. 892 "LR 43/1981 – Tariffario delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le verifiche impiantistiche periodiche e straordinarie";
- la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2006 n. 531 "D.M. 22 luglio 1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Approvazione del tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2008 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Ritenuto di procedere alla revisione delle tariffe attualmente in vigore, così come previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

Atteso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono state comprese nell'ambito delle attività di prevenzione rivolte alla persona, come certificazione medico legale;

Ritenuto di inserire nel tariffario allegato le attività certificatorie per l'attività sportiva agonistica in raggruppamenti di prestazioni come stabilito dal decreto ministeriale 18

febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" di cui alla tabella A e B.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 298 con cui venivano inseriti nei LEA aggiuntivi regionali l'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica nei confronti dei maggiorenni;

Precisato che la revisione delle tariffe riferite alle prestazioni già presenti nei precedenti tariffari è stata operata in base al tasso d'inflazione e che per le tariffe riferite alle nuove prestazioni, inserite nel tariffario con il presente provvedimento, si è tenuto conto dei costi di produzione delle prestazioni stesse;

Precisato altresì che per le prestazioni non comprese nel presente tariffario si applicano le tariffe fissate nei predetti decreti ministeriali del 8 maggio 2008, e del 23 novembre 2012 e nella deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 542 e che, qualora le medesime vengano modificate da successivi provvedimenti, le modifiche si intendono automaticamente recepite con effetto dalla data di entrata in vigore degli stessi;

Precisato che, sull'attività in parola vi è stato un confronto tecnico con l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013 n. 2301;

Decreta

1. E' approvato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, il tariffario delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica, così come riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. E' approvato l'allegato 2, recante le disposizioni applicative al predetto tariffario, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Per le prestazioni non comprese nell'allegato, si applicano le tariffe di cui ai seguenti decreti ministeriali:

- per le visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti a causa di malattia vanno addebitate al richiedente le tariffe corrispondenti alle somme previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Salute 8 maggio 2008 "Visite di controllo effettuate dai medici dell'INPS";

- per le prestazioni relative all'area impiantistica ed antinfortunistica va fatto riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero della salute 23 novembre 2012 "Determinazione delle "Tariffe" per l'attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni";

- per gli accertamenti di chimica clinica e per le prestazioni specialistiche, ivi comprese le indagini di diagnostica strumentale e di laboratorio non comprese nel presente tariffario, va fatto riferimento al tariffario vigente in Regione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

4. Qualora le tariffe di cui al punto 3 vengano modificate da successivi provvedimenti, le modifiche si intendono automaticamente recepite con effetto dalla data di entrata in vigore degli stessi.

5. Di inserire nel tariffario allegato le attività certificatorie per l'attività sportiva agonistica in raggruppamenti di prestazioni come stabilito dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" di cui alla tabella A e tabella B.

6. Di abrogare la lettera f) del punto 1 della deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008 n. 298.

7. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

- Avv. Debora Serracchiani -